



GIANPAOLO URSO

I *decemviri legibus scribundis* in Cassio Dione e in Zonara: qualche ulteriore considerazione

1. Alcuni anni fa mi sono occupato¹ delle notizie sull'origine delle magistrature romane nei frammenti di Cassio Dione e nell'*Epitome historiarum* di Zonara (la cui fonte principale su questo tema è appunto Dione), cercando di mostrare come il racconto dello storico bitinico si differenzi per diversi aspetti dalla tradizione vulgata. Secondo Dione, nella prima metà del V secolo a.C. i sommi magistrati repubblicani venivano chiamati "pretori" (στρατηγοί); fu solo dal 449 varr., subito dopo la fine del decemvirato *legibus scribundis*, che essi furono denominati "consoli" (Zonar. 7, 19, 1 [II, p. 142,13-15 D.]²: τότε γὰρ λέγεται πρῶτον ὑπάτους αὐτοὺς προσαγορευθῆναι, στρατηγούς καλουμένους τὸ πρότερον· ἦσαν δὲ Οὐαλλέριος καὶ Ὀράτιος). Come è ben noto, la tradizione fornisce alcune testimonianze isolate da cui risulta che *praetores* fu appunto l'originario appellativo dei consoli³; i frammenti delle Dodici tavole ci mostrano che esso era ancora impiegato nel 451-450 varr.⁴; Dione è però l'unica fonte che utilizzi *sistematicamente* questa terminologia in un contesto narrativo⁵ e che menzioni

¹ URSO 2005; URSO 2011.

² Nelle citazioni di Zonara l'indicazione delle pagine è riferita all'edizione DINDORF 1868-1869.

³ Cfr. soprattutto Liv. 3, 55, 11-12; Paul. Fest., p. 249 Lindsay; sull'originaria equivalenza tra "pretori" e "consoli" in età arcaica, cfr. anche Varr., *De vita populi Romani*, apud Non. Marc., p. 35 Lindsay; *ling.*, 5, 14, 80; 5, 16, 87; Cic., *leg.*, 3, 3, 8 (e le fonti citate nella nota successiva); sul *praetor maximus*, Liv. 7, 3, 5.

⁴ Plin., *nat.*, 18, 3, 12; Gell. 11, 18, 8.

⁵ C.D. fr. 20, 3; fr. 21, 3; Zonar. 7, 14, 2 (II, p. 127,19 D.); 7, 14, 3 (II, p. 127,21-22 D.); 7, 17, 1 (II, p. 135,28 D.); 7, 17, 2 (II, p. 136,12 D.); 7, 17, 5 (II, p. 137,5 D.); 7, 17, 5 (II, p. 137,7 D.); 7, 17, 6 (II, p. 137,14 D.); 7, 17, 6 (II, p. 137,25 D.). Zonara, in particolare, utilizza regolarmente ὑπατοὶ/ὑπατεύειν nelle sezioni derivate dalla *Vita di Publicola* plutarchea (7, 12 [II, p. 120,2 D. <= Plut., *Publ.*, 4, 3]; 7, 12 [II, p. 121,8 D. <= Plut., *Publ.*, 9, 2]; 7, 12 [II, p. 121,10 D. <= Plut., *Publ.*, 9, 3]; 7, 12 [II, p. 121,24 D. <= Plut., *Publ.*, 9, 9]; 7, 12 [II, p. 122,31 D. <= Plut., *Publ.*, 17, 1]; 7, 13 [II, p. 123,19 D. <= Plut., *Publ.*, 10, 1]; 7, 13 [II, p. 124,15 D. <= Plut., *Publ.*, 16, 3]; 7, 13 [II, p. 124,18 D. <= Plut., *Publ.*, 20, 1]; 7, 13 [II, p. 124,24 D. <= Plut., *Publ.*, 21, 1]; 7, 13 [II, p.



la data in cui l'appellativo sarebbe cambiato. Già questo dettaglio appare non privo di interesse: esso conferma l'attenzione di Dione per la storia delle istituzioni romane⁶ e in particolare delle *mutazioni* istituzionali⁷, nonché la valorizzazione di tradizioni storiografiche molto antiche, spesso "eterodosse" e non di rado attendibili⁸.

Ma c'è di più. Poiché Dione era interessato allo sviluppo storico, all'evoluzione successiva delle magistrature repubblicane arcaiche (come mostrano in particolare gli *excursus* sui questori, sui tribuni della plebe e sui censori)⁹, mi è parso opportuno cercare indizi del *motivo* con cui Dione spiegava, nel testo oggi perduto, il mutamento del nome¹⁰. E ho proposto di

125,13 D. (= Plut., *Publ.*, 23, 3]). Sostantivo e verbo sono utilizzati anche all'inizio di Zonar. 7, 13 (II, p. 123,14-16 D.), in una breve sezione riassuntiva che non dipende né da Plutarco, né da Dione (così già BOISSEVAIN 1895, 40). Negli altri passi derivati da Dione il termine utilizzato è sempre στρατηγοί. L'unica eccezione è Zonar. 7, 15, 6 (II, p. 131,19 D.), dove troviamo ὑπάτους: ma il contesto è quello del lungo *excursus* sui tribuni della plebe, in cui Dione descriveva la progressiva, secolare "degenerazione" del tribunato fino alla sua trasformazione in una forma di potere arbitraria e sovversiva (ἡ τῶν δημάρχων δυναστεία: Zonar. 7, 15, 10 [II, p. 132,21 D.]; cfr. C.D. fr. 83, 4, sul tribunato di Tiberio Gracco). Da ultimo, a 7, 17, 1 (II, p. 135,27-28 D.) troviamo τοὺς ὑπάτους ἢ στρατηγούς: qui Zonara "corregge" il termine consueto con quello impiegato da Dione.

⁶ CARY 1914, xvi; VRIND 1923, 1; HINARD 1999, 431; HINARD 2005; MILLAR 2005; URSO 2005.

⁷ Questo interesse è condiviso dallo stesso Zonara. Cfr., già nella prefazione dell'*Epitome historiarum* (I, pp. 3,31-4,1 D.), l'accento polemico (illustrato e discusso da MECELLA 2019, 152-153) al disinteresse degli storici suoi predecessori per il tema della "successione al trono", ossia per le modalità di trasmissione del potere.

⁸ Sulla questione mi limito a rinviare a URSO 2016 e alla bibliografia ivi citata.

⁹ A noi trasmessi da Zonar. 7, 13, 3 (II, pp. 123,30-124,11 D.); 7, 15, 1-9 (II, pp. 130,5-132,20 D.); 7, 19, 6-9 (II, pp. 143,26-144,29 D.), su cui cfr. URSO 2005, 37-43, 53-88, 136-155; SIMONS 2009, 40-45, 69-78, 101-108. Pur dedicando un ampio capitolo del suo volume (pp. 33-119) agli *excursus* di Dione sulle magistrature repubblicane, Simons non sembra conoscere il mio lavoro del 2005: del resto la sua bibliografia, composta in massima parte di titoli in lingua tedesca, presenta altre, significative lacune.

¹⁰ Credo vi siano pochi dubbi sul fatto che, nel testo perduto, Dione illustrava le ragioni per cui la somma magistratura repubblicana a un certo punto cambiò la sua denominazione. Numerosi passi della *Storia romana* mostrano infatti che Dione era molto attento alla terminologia giuridica e in particolare al significato dei nomi delle cariche. Ne sono un esempio, per la repubblica arcaica, le osservazioni sui termini *quaestores* (Zonar., 7, 13, 3 [II, p. 124,3-9 D.]), *dictator* (7, 13, 12 [II, p. 126,7-13 D.) e *tribuni plebis* (7, 15, 2 [II, p. 130,15-20 D.]); lo stesso brevissimo frammento 15^b, che allude all'introduzione di diverse ἐπικλήσεις (per le magistrature via via istituite?); nonché le considerazioni sulla denominazione dei *tribuni militum consulari potestate*, utilizzata «per non insozzare l'onore dell'appellativo (ἵνα μὴ τὸ τῆς κλήσεως ... καταρροπαίνοντο)» di *consules* attribuendolo anche ai plebei (Zonar. 7, 19, 4 [II, p. 143,13-16 D.]). Ma gli esempi non si fermano ovviamente qui: basti pensare alle ripetute (e coerenti) osservazioni di Dione sull'epiteto



individuarli nel racconto sui due anni (il 451 e il 450) che per Dione precedettero l'adozione dell'appellativo ὑπατοί/consules. Come vedremo tra poco, il testo di Zonara suggerisce una differenza tra il collegio decemvirale del 451 e quello del 450: il primo collegio sembra presentare una collegialità diseguale tra i suoi membri, due dei quali sono definiti στρατηγοὶ αὐτοκράτορες; il secondo collegio invece appare caratterizzato da una collegialità del tutto paritaria. Il fatto che questo passaggio dalla "collegialità diseguale" (nel 451) alla "collegialità paritaria" (nel 450) preceda immediatamente la novità del 449, ossia il ritorno alla coppia di magistrati *ma con un nome diverso*, mi ha indotto a ipotizzare un legame tra i due fatti: che cioè per Dione questa collegialità diseguale non fosse nata all'improvviso nel 451, ma esistesse prima di questa data; la "repubblica consolare" avrebbe avuto inizio solo nel 449, al termine di un percorso di sessant'anni, successivo alla caduta dei Tarquini, in cui gli στρατηγοί/praetores arcaici avevano preso il posto del re, ereditandone il potere (ἀρχή) su un piano inizialmente non paritario. Ho quindi cercato nei frammenti sui primi anni della repubblica qualche indizio che confermasse la mia ipotesi. E ho creduto di individuarne uno, per quanto dichiaratamente problematico¹¹, nel fatto che in quanto ci resta (tramite Zonara) della narrazione di Dione il termine στρατηγοί non compare subito dopo la caduta di Tarquinio il Superbo¹²; né vi compare alcun altro termine che designi, al plurale, la "coppia" di sommi magistrati: i termini regolarmente impiegati sono ἄρχων («magistrato») e συνάρχων («collega»)¹³.

αὐτοκράτωρ/imperator (cfr. *infra*). La questione è stata messa giustamente in evidenza da COUDRY 2016, 488: «Dion ne se contente pas de mentionner le nom de l'institution, mais ajoute un commentaire, qui est souvent de caractère historique, et vise à expliquer le choix du terme». Che Dione non si soffermasse anche sul nome dei sommi magistrati repubblicani, e sulle ragioni della sua adozione e del suo mutamento, mi pare francamente improbabile.

¹¹ URSO 2005, 18; URSO 2011, 47.

¹² La prima (doppia) attestazione di στρατηγοί (praetores) si trova in Zonar. 7, 14, 2-3 (II, p. 127,19-22 D.), nel contesto della sollevazione della plebe del 494.

¹³ C.D. fr. 13, 2; Zonar. 7, 12 (II, pp. 119,4-13 e 120,28-121,4 D.): sono le notizie sulla nomina dei primi "consoli", L. Giunio Bruto e L. Tarquinio Collatino, e sulla successiva sostituzione di quest'ultimo con P. Valerio Publicola; 7, 13, 9 (II, p. 125,18-20 D.). Non mi sfugge, naturalmente, che di per sé il termine συνάρχων non esprime un rapporto gerarchico (e si potrebbe aggiungere che a 46, 46, 1 Dione mostra di avere ben chiara la differenza tra συνάρχων e ὑπαρχος). Ciò che però mi è parso interessante è l'uso apparentemente "assoluto" di συνάρχων e soprattutto l'assenza del plurale ἄρχοντες, che l'altra fonte di Zonara, Plutarco, impiega invece sin dall'inizio senza esitazioni (cfr. *Publ.*, 2, 2). Come ha rilevato anche SIMONS 2009, 35, in Zonar. 7, 12 «es fällt auf ... dass allgemeiner von einem monarchischen Führungsamt (ἄρχων) und seinem Kollegen (συνάρχων) die Rede ist».



In un suo recente articolo¹⁴, Cesare Letta ha rimesso in discussione la mia ipotesi sulla “collegialità diseguale” dei sommi magistrati arcaici e dei *decemviri legibus scribundis* in Cassio Dione. Letta divide la sua argomentazione in due parti: 1) le notizie sull’*ἄρχων* e sul *συνάρχων* del 509; 2) la notizia sui due collegi decemvirali. È su questo secondo punto, che è poi quello centrale nella mia argomentazione, che vorrei tornare brevemente nelle pagine che seguono¹⁵.

2. È anzitutto opportuno riportare il passo di Zonara (7, 18, 2-4 [II, pp. 139,13-140,4 D.]) sui due collegi decemvirali:

[2] Καὶ τρεῖς ἄνδρας εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ παρ’ ἐκείνοις ἔθῃ πεπόμφασιν. Καὶ κομισθέντων αὐτῶν τὰς τε ἄλλας ἀρχὰς καὶ τὰς τῶν δημάρχων κατέλυσαν, καὶ ἄνδρας ὀκτώ ἐκ τῶν πρώτων ἀνθείλοντο, καὶ Ἀππίον Κλαύδιον Τίτον τε Γενοῦκιον ἀπέδειξαν κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἐκείνῳ στρατηγὸς αὐτοκράτορας. [3] Καὶ νόμους αὐτοῖς συγγράψαι ἐπέτρεψαν, μηδεμίαν τε δίκην ἐφέσιμον ἀπ’ αὐτῶν γενέσθαι προσεψεφίσαντο· ὁ πρῶτον οὐδενὶ τῶν ἀρχόντων πλὴν δικτατόρων ἐδέδοτο. Ἡρξάν τε οὗτοι ἐφ’ ἡμέραν ἕκαστος, ἐναλλάξ τὸ πρόσχημα τῆς ἡγεμονίας λαμβάνοντες. ... [4] Ἐκεῖνοι μὲν οὖν τὸν ἐνιαυτὸν ἀνύσαντες ἀφῆκαν τὴν ἀρχὴν, ἕτεροι δ’ αὖθις αἰρεθέντες δέκα ὥσπερ ἐπὶ καταλύσει τῆς πολιτείας χειροτονηθέντες ἐξώκειλαν. Πάντες γὰρ ἅμα ἀπὸ τῆς ἰσῆς ἦρχον, καὶ νεανίσκους ἐκ τῶν εὐπατρίδων θρασυτάτους ἐκλεξάμενοι πολλὰ δι’ αὐτῶν ἐποίουν καὶ βίαια.

[2] Inviarono tre uomini in Grecia, per studiare le leggi e le consuetudini di quei popoli. Quando essi furono tornati, abolirono tutte le magistrature, compresa quella dei tribuni della plebe, scelsero otto uomini tra i più ragguardevoli ed elessero per quell’anno pretori con pieni poteri Appio Claudio e Tito Genucio. [3] Li incaricarono di redigere leggi e inoltre votarono che ogni loro giudizio fosse inappellabile, cosa non concessa in precedenza a nessun magistrato se non ai dittatori. Essi esercitarono il potere un giorno ciascuno, tenendo a turno le insegne del comando. ... [4] Quelli dunque, portato a termine l’anno, deposero la carica, ma ne vennero subito designati altri dieci, i quali finirono male, come se fossero stati scelti per la rovina dello stato. Essi infatti esercitavano il loro

¹⁴ LETTA 2021.

¹⁵ Un riesame del racconto di Dione/Zonara sull’introduzione del “consolato” nel 509 esula dagli obiettivi di questo articolo: mi propongo di realizzarlo in altra sede. Credo infatti che per approdare a risultati soddisfacenti non ci si possa limitare all’analisi dei soli passi di Zonara di chiara derivazione dionea, considerando lo storico bizantino come un mero “epitomatore” (cfr. in tal senso le convincenti considerazioni di MECELLA 2019). Occorrerebbe invece partire dall’insieme del testo di Zonara, domandandosi (tra molte altre cose) *perché* egli, per la nomina di Bruto e Tarquinio Collatino, scelga di seguire la versione di Dione (meno di sette righe nell’edizione Boissevain) quando poteva disporre del dettagliato racconto di Plutarco (*Publ.*, 2, 2-4), che per questa sezione è la sua fonte principale.



potere su un piano di parità e, avendo scelto tra i patrizi alcuni giovani particolarmente temerari, perpetravano per mezzo loro molti atti di prevaricazione.

Da questo testo si ricava, a mio avviso, che per Dione i due collegi decemvirali erano strutturati in modo diverso. Mentre i membri del secondo collegio esercitarono il loro ufficio ἀπὸ τῆς ἴσης (ἀρχῆς), ossia «con gli stessi poteri», «su un piano di parità», nel primo collegio vi erano due στρατηγοὶ αὐτοκράτορες («pretori con pieni poteri»)¹⁶ e otto ἄνδρες. È vero che subito dopo ci viene detto (in accordo con la versione tradizionale) che ciascuno di loro esercitava il suo potere a turno, «un giorno ciascuno», scambiandosi «le insegne del comando», ossia i *fasces* (e su questo punto dovremo tornare); ma di per sé l'individuazione di due αὐτοκράτορες suggerisce che il loro potere fosse in qualche misura superiore a quello degli altri. Due verbi diversi sono inoltre impiegati: i due στρατηγοὶ αὐτοκράτορες vengono “eletti” (ἀπέδειξαν) e in effetti sono i due *consules designati* per il 451; gli altri otto vengono “scelti” (ἀνθείλοντο). Si noti infine che il termine “decemviri” o “decemvirato” non compare subito: è solo alla fine del racconto sull'anno 450 che Zonara introduce il termine δεκαρχία (7, 18, 5 [II, p. 140,18 D.]); ed è solo dopo la caduta dei decemviri che troviamo, nel giro di poche righe, οἱ δέκα ἄρχοντες (7, 8, 10 [II, p. 141,30-31 D.]) e di nuovo δεκαρχία (7, 8, 11 [II, p. 142,5 D.]).

Che a 7, 18, 2 Dione/Zonara stia parlando di una collegialità diseguale fu sostenuto già da Mommsen: «Wenn die Fassung bei Zonaras 7, 18 ... mehr ist als Verwirrung, so hat es eine Version gegeben, die in den Zehnmännern ungleiche Kollegen sah, etwa wie wenn nach späterer Ordnung zwei Consuln und acht Prätores erwählt worden wären»¹⁷. L'opinione di Mommsen venne accolta senza esitazioni da Vrind, nel suo importante studio sul lessico giuridico di Dione¹⁸. Prima di Vrind anche Schwartz, nel lungo articolo su Dione per la *Pauly-Wissowa*, contenente un ampio (benché non esaustivo) confronto sinottico tra Dione/Zonara, Livio e Dionigi, annoverava proprio

¹⁶ «Préteurs munis des pleins pouvoirs» è appunto la traduzione di FREYBURGER-GALLAND 1997, 202-203.

¹⁷ MOMMSEN 1887, 720 n. 3 (il corsivo è ovviamente mio). I dubbi di Mommsen non riguardavano il *significato* del testo di Zonara, bensì la possibilità che Zonara avesse redatto il suo testo in modo confuso: ma attribuire all'imperizia dello storico bizantino quei contenuti che sembrano collidere con le *nostre* conoscenze può diventare una soluzione di comodo, che andrebbe il più possibile evitata (e anche su questo punto torneremo).

¹⁸ VRIND 1923, 38: «Voces στρατηγῶν αὐτοκράτορας ex Dione sumptas esse veri simile est. Mommsen ... recte ex hoc loco collegit fuisse qui putarent Xviro collegas impares fuisse, fere ita ut postea factum est, cum duo consules octo praetores crearentur».



Zonar. 7, 18, 2 tra i casi in cui «von beiden weicht Dio ab»¹⁹. Lo stesso Täubler, nella sua monografia sul decemvirato *legibus scribendis*, ci vide l'espressione di un rapporto gerarchico (più esattamente, a suo parere, una distinzione tra due magistrati *cum imperio*, «Imperienträgern», e gli altri otto)²⁰. E questa sembra anche l'impressione di quanti si sono cimentati, fin dalla metà dell'800, con la traduzione del testo di Zonara²¹.

Va subito precisato un punto: non vedo motivo per dubitare che Zonara riproduca in modo sostanzialmente corretto la terminologia di Dione. Non solo si riscontrano parecchie conferme in tal senso (in particolare proprio per la denominazione degli στρατηγοί/*praetores* arcaici)²²; ma lo stesso Zonara, nell'introduzione della sua *Epitome historiarum*, sostiene «di aver alternato espressioni altrui a parafrasi proprie, cercando sempre, comunque, di conservare lo stile della fonte»²³. Sgombrato il campo da questo possibile equivoco, occorre capire che cosa intendesse originariamente *Dione*, con queste parole. Secondo Letta, lo storico bitinico si sarebbe riferito a quella tradizione secondo cui Ap. Claudio e T. Genucio, prima di essere inseriti nel collegio decemvirale, erano stati eletti consoli per

¹⁹ SCHWARTZ 1899, 1693-1694.

²⁰ Secondo TÄUBLER 1921, 28-29, si tratterebbe di una ricostruzione modellata sul rapporto tra i "comandanti in capo" e le commissioni senatorie di dieci membri, utilizzate più tardi in diverse occasioni per stipulare accordi di pace: ma questa spiegazione suscita non poca perplessità. Anche LIBOUREL 1968, 213-215 rileva l'*imperium* maggiore attribuito a Claudio e Genucio, ma la sua ipotesi interpretativa non convince (p. 215: «a rationalistic invention by an annalist who wished to account for Claudius' predominance among the decemvirs in the traditional accounts»).

²¹ A una precisa distinzione tra i due στρατηγοί ἀποκράτορες e gli altri otto membri del collegio rimandano la traduzione latina di PINDER 1844, 66 (*quibus allatis tribunatum et reliquos magistratus abrogarunt, eorumque loco viros octo principes delegerunt; illoque anno Appium Claudium et Titum Genucium praetores cum summo imperio crearunt*); quella inglese di CARY 1914, 169 («Upon the return of the commission they abolished all the magistracies, including that of the tribunes, and chose instead eight of the foremost men, and appointed Appius Claudius and Titus Genucius praetors with absolute powers for that year»); quella tedesca di VEH 1985, 138 («Nach ihrer Rückkehr wurden alle anderen Ämter einschließlich des Tribunats aufgelöst und an deren Stelle acht der vornehmsten Männer gewählt; ferner ernannten sie Appius Claudius und Titus Genucius für das laufende Jahr zu Praetoren mit unbeschränkter Gewalt»); quella spagnola di PLÁCIDO SUÁREZ 2004, 257 («Cuando se las hubieron procurado, disolvieron todas las magistraturas incluidas las de los tribunos, eligieron en su lugar ocho hombres de los primeros, y designaron a Apio Claudio y Tito Genucio pretores con plenos poderes para ese año»); e da ultimo quella italiana di A. Stroppa (in STROPPA - URSO 2022, 179: «Scelsero otto uomini tra i primi cittadini ed elessero Apio Claudio e Tito Genucio pretori con pieni poteri per quell'anno»).

²² Cfr. *supra*, n. 5.

²³ MECELLA 2019, 156 n. 13.



il 451²⁴. A questa circostanza si riferirebbe l'aggettivo *αὐτοκράτορες*, che starebbe a indicare il *summum imperium* normalmente detenuto dai consoli (o pretori che dir si voglia): «La precisazione *αὐτοκράτορες* non indica un maggior potere all'interno del collegio decemvirale, e neppure un maggior potere rispetto ai pretori degli anni precedenti, ma solo che i due erano stati designati a quella che fino a quel momento era la magistratura suprema»²⁵.

Ma come interpretare il modo in cui *Zonara* riporta la notizia, menzionando prima gli "altri otto" e poi i due *στρατηγοὶ αὐτοκράτορες*? Per Letta, le spiegazioni possibili sono due²⁶.

(i) Si può pensare a un fraintendimento di *Zonara*: nel testo oggi perduto, *Dione*, come già *Dionigi* prima di lui, avrebbe ricordato la decisione di nominare una commissione legislativa (cfr. D.H. 10, 52, 4), poi l'elezione dei pretori-consoli (D.H. 10, 54), infine l'elezione dei decemviri (D.H. 10, 56); nella sintesi affrettata di *Zonara*, la prima decisione sarebbe "diventata" direttamente l'elezione dei decemviri.

(ii) Ma è «forse preferibile» ammettere l'omissione (da parte di *Zonara* o della tradizione manoscritta), di un pronome relativo οὗς davanti ad ἀπέδειξαν. Letta propone di integrare il testo così:

ἄνδρας ὁκτώ ἐκ τῶν πρώτων ἀνθείλοντο καὶ Ἄππιον Κλαύδιον Τίτον τε Γενούκιον, <οὗς> ἀπέδειξαν κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον στρατηγούς αὐτοκράτορας

e di tradurlo così:

«Scelsero otto uomini, nonché Appio Claudio e Tito Genucio, che (in precedenza) avevano designato per quell'anno alla magistratura suprema della pretura».

Queste proposte rappresentano, certo, un tentativo di per sé apprezzabile di chiarire il significato esatto delle parole di *Dione/Zonara*. Credo però che prestino il fianco a qualche considerazione critica. Un errore di *Zonara* è ovviamente possibile: ma non credo si debba *sempre* cedere alla tentazione²⁷ di attribuire alla presunta imperizia dello storico bizantino la responsabilità di passi per noi problematici. Che *Dione* riprendesse in sostanza la versione di *Dionigi* e che poi fosse *Zonara* a distorcerla, non mi

²⁴ È la versione attestata in Liv. 3.33.4; D.H. 10.54.4; 10.56.1; *Fast. Cap.*

²⁵ LETTA 2021, 98.

²⁶ LETTA 2021, 97.

²⁷ Da tempo diffusa: cfr. *supra*, n. 17.



pare di per sé più plausibile rispetto all'ipotesi che Dione seguisse, semplicemente, una tradizione diversa: cosa che egli *certamente* faceva per il nome dei sommi magistrati (στρατηγοί/*praetores*, anziché ὑπατοί/*consules*) e per la *data* in cui esso cambiò (il 449). E perplessità ancora maggiori solleva, a mio avviso, la proposta di un'integrazione di οὗς: il testo greco che ne risulterebbe appare a mio giudizio più "pesante" rispetto al testo tradito, senza contare la difficoltà di tradurre ἀπέδειξαν con un trapassato prossimo.

Ma il dettaglio maggiormente problematico mi pare la traduzione di στρατηγούς αὐτοκράτορας con «la magistratura suprema della pretura». Se ammettessimo questa interpretazione, αὐτοκράτορας risulterebbe in definitiva pleonastico rispetto a στρατηγούς: in altre parole, στρατηγούς αὐτοκράτορας sarebbe un altro modo per dire στρατηγούς.

A me questa ipotesi non appare convincente. All'epoca di Dione il termine αὐτοκράτωρ designava da 250 anni l'imperatore e non è un caso che a questo termine lo storico bitinico riservi un'attenzione tutta particolare²⁸. Quando ricorda (43, 44, 2-4) l'assunzione da parte di Cesare del *praenomen Imperatoris*, dopo Munda²⁹, egli afferma che il termine non designava solo il comandante vittorioso acclamato dalle truppe nella cosiddetta *salutatio imperatoria*, ma anche «quanti assumevano un comando autonomo o un qualche altro potere» (43, 44, 2: τινὰ αὐτοτελή ἡγεμονίαν ἢ καὶ ἄλλην τινὰ ἐξουσίαν)³⁰; con Cesare e con «gli imperatori successivi» (43, 44, 3: τοὺς μετὰ ταῦτα αὐτοκράτορας), a cominciare da Augusto (52, 41, 3-4), esso divenne «un titolo proprio della loro carica» (43, 44, 3: ἐπίκλησις ... ἰδία τῆς ἀρχῆς αὐτῶν), «quello che indicava il [loro] potere» (52, 41, 4: τὸ κράτος διασημαίνουσιν). Per Dione è proprio il nome-titolo di *Imperator* (αὐτοκράτωρ), non quello di *Caesar* o di *Augustus*, che indica il loro «potere autonomo» (53, 17, 4: τῆς αὐτοτελοῦς ἐξουσίας; 53, 18, 2); del resto già in Zonar. 7, 8, 7 (II, p. 106,18-19 D.), che deriva certamente da Dione, αὐτοκράτωρ ἡγεμονία designa appunto il potere degli imperatori. Alla luce di queste considerazioni, che Dione potesse utilizzare il termine αὐτοκράτωρ in modo puramente esornativo riferendolo al consolato (o alla "pretura" arcaica), mi pare molto improbabile³¹.

²⁸ Per quanto segue, cfr. URSO 2020, 21-25.

²⁹ Menzionata anche da Suet., *Iul.*, 76, 2.

³⁰ Dione sembra insomma ben informato sulla polisemia originaria del termine *imperator*, sul quale cfr. la persuasiva analisi di ASSENAKER 2012 (su questo passo in particolare, pp. 113-114).

³¹ Del resto l'espressione è attestata anche in autori ben noti a Dione, come Tucidide e Polibio. Essa aveva avuto una lunga storia e accezioni diverse, secondo i luoghi e le epoche, ma sempre rinviati a un potere superiore alla normale "strategia" (cfr., tra gli altri, GOMME 1945, 426; HIGNETT 1952, 247-248; GOMME - ANDREWES - DOVER 1970, 228; FORNARA



È d'altra parte lo stesso *usus scribendi* di Dione e di Zonara che induce a escluderlo. In Dione l'espressione στρατηγὸς αὐτοκράτωρ è attestata altre quattro volte:

(i) a 36, 23, 4 στρατηγὸς αὐτοκράτωρ è il comandante previsto dalla *lex Gabinia* del 67 a.C. (ossia Pompeo)³², sui cui poteri eccezionali Dione si diffonde nelle pagine che seguono. Il discorso di Catulo (36, 33-34), che si oppone all'approvazione della legge, non solo insiste sul fatto che questa carica sarebbe "nuova" (36, 33, 1: καινήν τινα ἀρχήν; 36, 33, 3: μηπώποτε γεγενημένην ἡγεμονίαν) e perciò rischiosa per le istituzioni, ma soprattutto la contrappone (non senza ragione) a quella dei consoli, dei pretori e delle altre cariche tradizionali;

(ii) a 40, 18, 3 στρατηγὸς αὐτοκράτωρ è Crasso, in quanto «comandante in capo» dell'esercito impegnato nella spedizione partica del 54-53;

(iii) a 43, 30, 2 è Cn. Pompeo *iunior*, «comandante in capo» delle truppe pompeiane in Spagna;

(iv) a 51, 24, 4 è Cesare Ottaviano, «comandante supremo» della spedizione di Crasso *iunior* contro i Bastarni nel 29-28 (motivo per cui Crasso, dopo la vittoria, non può dedicare a Giove Feretrio gli *spolia opima*).

In Zonara l'espressione compare³³ a 8, 2, 5 (II, p. 175,17-18 D.), dove è riferita ad Agide, nominato στρατηγὸς αὐτοκράτωρ dai Tarantini nel 281, al momento dello scoppio della guerra con Roma e prima dell'arrivo di Pirro; e a 9, 13, 10 (II, p. 289,7-8 D.), dove è riferita ad Annibale, nominato στρατηγὸς αὐτοκράτωρ delle truppe cartaginesi in Africa, nelle fasi finali della seconda guerra punica. È notevole che la stessa espressione in questo stesso contesto viene utilizzata già da Appiano (*Pun.*, 31, 129): la carica qui evocata per Annibale corrisponde a quella del suo omonimo che era stato comandante cartaginese a Milazzo, nel 260 a.C., e che viene chiamato *dictator* nell'*elogium* epigrafico di C. Duilio (*CIL*, VI, 1300,10)³⁴. Notevole è infine, in Zonar. 10, 2 (II, p. 345,18-19 D.), l'espressione στρατηγοὶ καὶ αὐτοκράτωρες, che Zonara

1971, 13-14; BEARZOT 1988; HUFFMAN 2005, 13-14; per l'uso del termine in contesto romano resta indispensabile NICOLET 1988).

³² La stessa denominazione, nel medesimo contesto, si trova in App., *Mithr.*, 94, 428.

³³ Possiamo escludere Zonar. 7, 21, 4 (II, pp. 148,29-149,1 D.), riferito alla *salutatio imperatoria*, dove αὐτοκράτωρ è predicativo di στρατηγός (αὐτοκράτωρ αὐτίκα ὁ στρατηγός ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἄνομάζετο).

³⁴ NICOLET 1988, 43-47; cfr. BLECKMANN 2002, 126 n. 2. Sull'equivalenza di fondo tra στρατηγὸς αὐτοκράτωρ e *dictator*, già suggerita da Polibio, torneremo più avanti.



riprende da Plutarco (*Pomp.*, 22, 5) e che si riferisce evidentemente a due piani gerarchici distinti³⁵.

In tutti questi casi, sia in Dione sia in Zonara, il termine *αὐτοκράτωρ* non è un'espressione meramente esornativa rispetto a *στρατηγός*, ma designa un potere superiore al consueto: tra i due termini del sintagma è quello che rileva di più. Se ne deve concludere che Dione/Zonara, indicando che Ap. Claudio e T. Genucio furono *στρατηγοὶ αὐτοκράτορες*, non si riferisce alla «magistratura suprema della pretura», ma a appunto a un potere maggiore, di cui Claudio e Genucio erano detentori, gli altri no. Ma in cosa consisteva questa loro superiorità? L'unica fonte parallela in lingua greca con cui possiamo tentare un confronto è Dionigi di Alicarnasso³⁶.

3. Appunto il confronto con Dionigi è uno degli argomenti utilizzati da Letta per sostenere l'equivalenza, nel passo di Dione/Zonara, tra potere *αὐτοκράτωρ* e potere "consolare". Nella lunga sezione della *Storia di Roma arcaica* dedicata alla vicenda del decemvirato, Dionigi parla in un primo tempo di «potere consolare» (10, 55, 2: *ὑπατική ἡξουσία*): si riferisce ai decemviri del 451, non ancora eletti. Più avanti, introducendo il racconto sul collegio del 450, Dionigi parla invece di *ἀρχὴ αὐτοκράτωρ* (10, 58, 1). Secondo Letta se ne deve dedurre che «l'aggettivo *αὐτοκράτωρ* è usato [scil. da Dionigi] come sinonimo di *ὑπατική* per indicare il carattere di magistratura suprema»³⁷. Questa interpretazione si presta ad alcuni rilievi.

Si può anzitutto osservare che, delle 44 attestazioni di *αὐτοκράτωρ* in Dionigi³⁸ non ve n'è una che si riferisca al potere consolare. Tralasciando le attestazioni riguardanti l'età monarchica, che non ci riguardano direttamente, è interessante per noi il racconto relativo all'anno 500, quando il console Ser. Sulpicio ottiene dal senato i «pieni poteri» (5, 55, 1: *ἐξουσία αὐτοκράτωρ*) per reprimere una congiura in atto³⁹. Tutto l'episodio sembra

³⁵ A. Marcone traduce «i comandanti e i generali» (LUPPINO MANES - MARCONE 1996, 343).

³⁶ I cenni di Diodoro (12, 23, 1; 12, 24, 1-2) non sono, su questo punto, di alcuna utilità.

³⁷ LETTA 2021, 98.

³⁸ 2, 14, 1; 2, 14, 2; 2, 57, 1; 3, 5, 3; 3, 7, 3; 3, 23, 3; 3, 23, 7; 3, 34, 3; 3, 59, 4; 3, 61, 2; 4, 29, 2; 4, 55, 4; 5, 40, 2; 5, 55, 1; 5, 61, 4; 5, 70, 1; 5, 73, 1; 5, 76, 3; 6, 22, 3; 6, 40, 3; 6, 56, 5; 6, 65, 2; 6, 67, 2; 6, 71, 2; 6, 78, 2; 6, 83, 1; 6, 83, 4; 6, 88, 2; 7, 8, 1; 7, 8, 2; 7, 51, 3; 7, 56, 2; 7, 56, 3; 8, 11, 1; 8, 32, 4; 8, 53, 3; 9, 3, 4; 9, 59, 4; 10, 9, 6; 10, 22, 4; 10, 37, 3; 10, 58, 1; 11, 20, 3; 13, 6, 1.

³⁹ È un episodio che anche Dione raccontava: ne resta una breve traccia in Zonar. 7, 13, 11 (II, pp. 125,28-126,2 D.).



contenere allusioni, anche polemiche, alle vicende “catilinarie” del 63 a.C.⁴⁰. L'ἔξουσία αὐτοκράτωρ qui evocata (che Sulpicio, si noti, non sembra condividere con il collega M'. Tullio) è un potere superiore a quello dei consoli: si tratta con ogni evidenza di un'anticipazione storiografica dei poteri conferiti dal *senatus consultum ultimum* di età tardo-repubblicana. Nella stessa direzione ci porta il racconto di Dionigi sulla secessione del 494, quando viene avanzata l'ipotesi che i consoli, per trattare con i plebei, assumano quei pieni poteri (6, 65, 2: αὐτοκράτορας αὐτοὺς ποιήσουσι) di cui essi evidentemente *non* dispongono. Per Dionigi (come del resto già per Polibio)⁴¹ è la dittatura, non il consolato, la magistratura αὐτοκράτωρ (5, 70, 1; 7, 56, 2); l'espressione αὐτοκράτωρ (ἀρχή) è da lui riferita ai dittatori in cinque occasioni⁴²; come στρατηγοὶ αὐτοκράτορες vengono talvolta definiti i comandanti dei Latini e dei Volsci⁴³; e στρατηγὸς αὐτοκράτωρ è Aristodemo, tiranno di Cuma (7, 8, 1-2).

Tanto basta, io credo, per escludere che Dionigi intenda sostenere l'equivalenza tra ὑπατική ἔξουσία e ἀρχή αὐτοκράτωρ. Come spiegare allora la compresenza di queste due espressioni nel suo racconto sul decemvirato? Io ho cercato di farlo riferendo ἀρχή αὐτοκράτωρ al solo collegio decemvirale del 450, di cui Dionigi sta appunto parlando a 10, 58, 1⁴⁴. Ma qui il punto essenziale è un altro. La chiave del problema si trova in una terza definizione del potere dei decemviri che troviamo in Dionigi, quella di δημαρχική ἔξουσία (11, 6, 1): quel «potere tribunizio» che i decemviri cercano di esercitare contro M. Orazio, il futuro console del 449, per metterlo a tacere. Il confronto tra queste tre definizioni suggerisce che Dionigi, parlando dell'ἀρχή αὐτοκράτωρ dei decemviri, stia utilizzando il vocabolario della sua epoca, quando l'ἀρχή αὐτοκράτωρ di Augusto risultava appunto dal fatto che egli deteneva sia l'ὑπατική ἡξουσία (*l'imperium proconsulare*), sia la δημαρχική ἔξουσία (la *tribunicia potestas*). Se

⁴⁰ Sul racconto di Dionigi e sulla polemica anti-ciceroniana che esso sembra presupporre, cfr. URSO 2019, 73-75.

⁴¹ In Polibio (3, 86, 7; 3, 87, 8; cfr. 3, 103, 4) l'espressione στρατηγὸς αὐτοκράτωρ è utilizzata per definire i poteri del dittatore. Ci sono, è vero, dei passi in cui Polibio attribuisce ai consoli una (σχεδὸν) αὐτοκράτωρ ἔξουσία/δύναμις (in ambito militare: 6, 12, 5; 6, 14, 2): ma su questi passi cfr. le convincenti precisazioni di NICOLET 1988, 46-47.

⁴² D.H. 5, 73, 1 (T. Larcio); 6, 22, 3 (A. Postumio); 6, 40, 3 (M'. Valerio); 11, 20, 3 (L. Quinzio Cincinnato); 13, 6, 1 (M. Furio Camillo).

⁴³ D.H. 5, 61, 4; 5, 76, 3 (Latini); 8, 11, 1; 8, 32, 4; 8, 53, 3; 10, 9, 6; 10, 22, 4 (Volsci).

⁴⁴ URSO 2005, 107; *contra*, LETTA 2021, 98 n. 30. Sull'evoluzione del decemvirato in Dionigi e sulla sua interpretazione «come potere assoluto in grado di fare rispettare le leggi», cfr. POMA 1984, 147-148 e n. 57.



così fosse, sarebbe una conferma del fatto che per Dionigi ἀρχὴ αὐτοκράτωρ non è, né potrebbe essere, «sinonimo» di ὑπατικὴ ἡξουσία.

4. Che questa, a grandi linee, fosse anche l'opinione di Dione (e, prima di lui, di una delle sue fonti) non può essere affatto escluso: e pare anzi probabile, visto che, subito prima di parlare degli «otto uomini tra i più ragguardevoli» e dei due στρατηγοὶ αὐτοκράτορες, Zonara scrive che furono abolite «tutte le magistrature, compresa quella dei tribuni della plebe». Non credo però che Dione pensasse (come forse Dionigi) ai poteri di Augusto: a maggior ragione se, come io credo, alla base delle notizie dionee sulle magistrature alto-repubblicane c'è anche un testo giuridico (forse un *liber de magistratibus*) di età tardo-repubblicana⁴⁵. Escluso, per le ragioni esposte sopra, che il nostro autore si riferisca ai poteri normalmente esercitati dagli στρατηγοί/*praetores*, si potrebbe ipotizzare che egli stia riferendosi ai poteri *originariamente* conferiti ai sommi magistrati romani subentrati a Tarquinio il Superbo: poteri emananti direttamente da quelli del re, non ancora limitati dalla *provocatio ad populum*, né dallo *ius intercessionis* tribunizio, e successivamente “erosi” dalla progressiva introduzione di nuove magistrature.

Nel primo collegio decemvirale questa ἀρχὴ αὐτοκράτωρ sarebbe stata attribuita soltanto a Claudio e a Genucio: ossia a coloro che la tradizione presenta come i *consules (designati)* del 451. È chiaro che ciò che nel testo segue immediatamente, la rotazione dei *fasces* tra tutti i membri del collegio⁴⁶, costituisce un problema: essa pare infatti contraddire l'ipotesi della “collegialità diseguale”, se è vero che i *fasces* erano appunto i segni esteriori dell'*imperium*⁴⁷. Qui è possibile che Zonara abbia tagliato una o più frasi di

⁴⁵ Su questa ipotesi cfr. URSO 2005, 163-193 e *passim*; inoltre SMITH 2012, 109; LETTA 2021, 92-93, 101. SIMONS 2009, 109-114 propone di identificare la fonte “giuridica” di Dione con Ulpiano, ma la sua argomentazione poggia su basi molto fragili. È vero che tra le opere di Ulpiano si annoverano diversi studi sull'attività di magistrati e funzionari imperiali (*De officio proconsulis libri X*, *De officio consulis libri III*, *De officio consularium*, *De officio quaestoris*, *De officio praefecti urbi*, *De officio praefecti vigilum*, *De officio curatoris rei publicae*, *De officio praetoris tutelaris*), ma questo non basta per attribuire a Ulpiano quel lavoro di ricerca sulle fonti storico-giuridiche più risalenti, che in realtà fu Dione stesso a compiere; e mi pare difficilmente sostenibile che per le vicende di Roma arcaica Dione utilizzasse fonti di III secolo d.C.. Sui rapporti tra Dione e Ulpiano (e gli altri giuristi d'età severiana), cfr. in particolare URSO 2005, 175-181 (e la bibliografia ivi citata); inoltre MILLAR 2005; CHRISTOL 2016, 460-467.

⁴⁶ L'impiego di ἔκαστος impedisce di pensare che lo scambio dei *fasces* riguardi i soli Claudio e Genucio.

⁴⁷ Cfr. in tal senso VERVAET 2014, 12-13 n. 7; sui decemviri in particolare, *ibid.*, 36-39. Diversamente DROGULA 2007, 431-434.



Dione, che forse avrebbero spiegato l'apparente aporia⁴⁸: infatti è difficile credere che Dione limitasse la sua esposizione sull'instaurazione del decemvirato a poche righe di testo. È altrettanto possibile che questa aporia si trovasse già nel testo originale: se Dione, come io credo, utilizzò una fonte giuridica, egli dovette cercare di armonizzare le informazioni che essa gli forniva con il racconto più conforme alla tradizione che gli fornivano le sue fonti storiografiche⁴⁹. Ma, come ho già sostenuto a suo tempo, la conferma della "collegialità diseguale" del primo collegio si trova a mio avviso nell'affermazione successiva, secondo cui i membri del collegio del 450 ἄμα ἀπὸ τῆς ἴσης ἡρχον. Certo questa indicazione potrebbe anche alludere, come ritiene Letta, a una situazione *de facto*: al fatto cioè che i decemviri del 450 operarono collegialmente (ἄμα, appunto) e non più «un giorno ciascuno»⁵⁰. Questo dettaglio non è però menzionato da Dione/Zonara, che invece prosegue accennando ai soprusi perpetrati dai decemviri.

Ἀπὸ τῆς ἴσης è sintagma raro e già "tucidideo". Lo troviamo in Th. 1, 15, 2 e 3, 40, 6. Nel primo caso, in particolare, Tucidide afferma che anticamente i Greci οὐ ... αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἴσης κοινὰς στρατείας ἐποιοῦντο («non facevano volontariamente spedizioni comuni, in condizione di parità»): evidentemente qui ἀπὸ τῆς ἴσης indica la parità giuridica, κοινὰς la contemporanea partecipazione di più alleati. In Dione, l'espressione ricorre solo in un'altra occasione, ma per noi significativa. Si tratta del notissimo episodio del 217 a.C., che vide protagonisti il dittatore Q. Fabio Massimo e il suo *magister equitum* M. Minucio Rufo, i cui poteri furono a un certo punto equiparati a quelli di Fabio. Su questa vicenda abbiamo un lungo frammento di Dione, tratto dagli *Excerpta Constantiniana de virtutibus et vitiis* (EV 32 = C.D. fr. 57, 15-17). Il momento dell'equiparazione giuridica dei due magistrati viene descritto con queste parole (fr. 57, 16): τῷ δὲ ἱππάρχῳ τὴν αὐτὴν οἱ ἔξουσίαν ἔδωκαν, ὥστ' ἀμφοτέρους ἄμα ἀπὸ τῆς ἴσης ἄρχειν⁵¹.

⁴⁸ Che Zonara, pur restando fedele alla sua fonte, operasse una selezione del materiale dioneo anche parlando di magistrature arcaiche, lo dimostra il confronto tra C.D. fr. 17, 15 e Zonar. 7, 15, 7 (II, pp. 131,27-132,5 D.), nel contesto dell'*excursus* sui tribuni della plebe.

⁴⁹ Del resto non sarebbe questa l'unica contraddizione del racconto dioneo: l'affermazione secondo cui, dopo che i decemviri del 451 ebbero deponso la carica, «ne vennero subito designati altri dieci» (Zonar. 7, 18, 4 [II, pp. 139,30-140,2 D.]) è smentita dalla menzione di Ap. Claudio come membro di entrambi i collegi (7, 18, 2 [II, p. 139,17 D.]; 7, 18, 5 [II, p. 140,19 D.]; 7, 18, 8-11 [II, pp. 141,7-142,10 D.]).

⁵⁰ LETTA 2021, 100-101.

⁵¹ «Diedero al *magister equitum* lo stesso suo comando, così che entrambi esercitavano il loro potere su un piano di parità». Si noti che il testo è riprodotto quasi alla lettera da Zonar. 8, 26, 8 (II, p. 248,17-18 D.): τῷ δὲ ἱππάρχῳ τὴν αὐτὴν ἔξουσίαν προσένευμαν, ὥστ'



Sono le stesse parole che troviamo in Zonar. 7, 18, 4 (II, p. 140,2 D.) a proposito del collegio decemvirale del 450 e il loro significato non può che essere il medesimo: nel caso di Fabio e Minucio, l'espressione indica l'estensione dell'ἀρχή del *dictator*⁵² al suo *magister equitum*; nel caso dei decemviri, essa indica l'estensione dell'ἀρχή dei due στρατηγοὶ αὐτοκράτορες agli altri otto membri del collegio. In entrambi in casi si tratta di una gerarchia che viene meno, dell'introduzione di una "collegialità paritaria" che in precedenza non esisteva⁵³.

ἄμφω ἀπὸ τῆς ἴσης ἄρχειν. È un'ulteriore conferma dell'attenzione con cui lo storico bizantino riproduceva il lessico "tecnico" dioneo.

⁵² Quella ἀρχή cui lo stesso Zonara allude poco prima (II, p. 248,15-16 D.): μικροῦ καὶ τῆς ἀρχῆς ἂν παρέλυσαν («per poco non lo [*scil.* Fabio] privarono del comando»).

⁵³ In URSO 2005, 104-105 ho segnalato l'esistenza di un'altra testimonianza (tardo-) antica sull'esistenza di una gerarchia all'interno del primo collegio decemvirale: è la versione di Giovanni Lido (*mag.*, 1, 34, 3-5). La notizia condivide con la tradizione liviana alcuni dettagli, come i nomi dei tre delegati inviati in Grecia (ad Atene) per studiarne la costituzione (*mag.*, 1, 34, 2; cfr. Liv. 3, 31, 8); ma differisce dalla versione vulgata in più punti, tra cui il momento della nomina dei decemviri (che in Lido *precede* il ritorno dei delegati) e la composizione stessa del collegio (*mag.*, 1, 34, 3): δέκα προεβάλετο ὁ δῆμος ἄνδρας ἀνθεξιμένους τῶν πραγμάτων, ὧν ὁ πρῶτος τῆς πόλεως φύλαξ προσηγορεύθη, ὁ καθ' ἡμᾶς πολίαρχος («Il popolo designò dieci uomini che si prendessero cura degli affari. Il primo di essi fu chiamato "custode della città", che è il nostro *praefectus urbi*). – Per quanto la tradizione menzioni la figura del *praefectus urbi(s)* fin dall'età monarchica e alto-repubblicana (cfr. Liv. 1, 59, 12; 1, 60, 3; 3, 3, 6; 3, 9, 6; 3, 24, 2; 3, 29, 4; 4, 36, 5), la sostanziale identificazione del "capo" dei decemviri con il *praefectus urbi* rientra nella più generale tendenza di Giovanni Lido a sostenere, ogni volta che può, una continuità tra magistrature repubblicane e magistrature d'età imperiale (cfr., in questo passo, l'espressione ὁ καθ' ἡμᾶς πολίαρχος; l'esempio più importante è l'asserito legame tra il *magister equitum* regio e repubblicano, e il prefetto al pretorio: cfr. DUBUISSON 1991, 56, 58, 68, 70-71; MAAS 1992, 71-79; MAZZA 2009, 276-283; su questa «continuità istituzionale» tra i consoli e i Cesari, interrottasi solo con la «deriva dispotica di Diocleziano», cfr. ROBERTO 2018 [cit. p. 388]). Comunque sia, è per noi rilevante che, introducendo in questo contesto la figura del *praefectus urbi*, Giovanni Lido parli di una *gerarchia* interna al decemvirato. – Questa interpretazione è contestata da LETTA 2021, 99, secondo cui Giovanni Lido (o già la sua fonte) alluderebbe a «una preminenza *de facto* e non *de iure*». Letta cita al riguardo alcuni passi di Dionigi (10, 57, 3; 10, 58, 3; 11, 28, 3; ad essi possiamo aggiungere 11, 4, 3; 11, 9, 2; 11, 22, 4; su questi passi cfr. già URSO 2005, 104), in cui Ap. Claudio viene variamente individuato come "capo" dei decemviri, senza che questo metta in dubbio il carattere paritario della loro ἀρχή. Secondo Letta, inoltre, l'uso nel passo sopra citato del verbo προσαγορεύω (spesso utilizzato dalle fonti in riferimento alle acclamazioni imperatorie) farebbe pensare che l'autore stia semplicemente parlando dell'attribuzione di un soprannome o titolo onorifico, senza con questo implicare una gerarchia di poteri. – Su quest'ultimo punto si può osservare che, nel testo di Giovanni Lido, προσηγορεύθη si riferisce a τῆς πόλεως φύλαξ. Quindi si tratta, certo, del conferimento di un epiteto; ma a qualcuno che era già, fin dall'inizio, πρῶτος: la gerarchia è preesistente ed è la causa dell'attribuzione del titolo. Ma il punto essenziale è un altro. Che Giovanni Lido alluda a una «preminenza *de facto*», mi pare



Questa versione è ben diversa, se non altro su questo punto, da quella di Livio, di Dionigi e delle altre fonti⁵⁴. Ma non è certo una discrepanza maggiore di quella attestata in Diodoro (12, 24-25; 12, 26, 1), secondo cui il secondo decemvirato ebbe termine prima della fine del 450 e le ultime due tavole vennero redatte dai consoli del 449, P. Valerio e M. Orazio⁵⁵; o di quella del giurista Pomponio (*Dig.*, 1, 2, 2, 4; 1, 2, 2, 24), che parla di un solo collegio decemvirale, da lui posto *vent'anni* dopo la fine della monarchia⁵⁶. Quanto all'incoerenza, nella versione di Dione/Zonara, tra "collegialità diseguale" e rotazione dei *fasces*, va ricordato che gli stessi racconti di Livio e di Dionigi presentano reticenze, incongruenze e incoerenze interne, da tempo rilevate e dibattute⁵⁷. Ancora all'epoca di Livio gli *interpretes iuris* fornivano ricostruzioni divergenti sull'evoluzione del diritto pubblico intorno alla metà del V secolo a.C.: queste divergenze riguardavano, tra l'altro, proprio il nome dei sommi magistrati (Liv. 3, 55, 8-12).

Ciò che noi leggiamo in Livio, in Dionigi e nelle altre fonti "minori" non è *la* tradizione sui due collegi decemvirali, sono *alcune* tra le versioni (anche assai diverse nei dettagli) che circolavano tra gli storici e i giuristi d'età tardo-repubblicana. Tenuto conto di tutto ciò, non è sorprendente che Dione/Zonara mantenga il ricordo di una versione secondo cui i rapporti

smentito da ciò che egli scrive subito dopo (*mag.*, 1, 34, 4-5): ἐπίσημα δὲ τῆς ἐξουσίας ἦν αὐτῷ δυοκαίδεκα ῥάβδοι· τοῖς δὲ λοιποῖς οὐκ οὕτως, ὄπλοφόρος δὲ ἀν' ἑκάστον εἷς καὶ μόνος. Τῷ γε μὴν πολιάρχῳ καὶ τάξις ἀνδρῶν τογατηφόρων καὶ ῥαβδοῦχοι καὶ δεσμὰ καὶ ὅσα ἴσμεν παρῆν («Le insegne del suo potere erano dodici fasci; gli altri non avevano niente del genere, ma una sola e unica guardia armata per ciascuno. Peraltro il *praefectus urbi* disponeva anche di uno *staff* di uomini togati, littori, catene e tutto ciò che conosciamo»). Comunque si giudichi sull'origine di questa notizia, mi sembra sussistano pochi dubbi sul fatto che, per Giovanni Lido, nel decemvirato c'era un *πρωτος* che deteneva, lui solo, i *fasces*: ed è una differenza *de iure*, poiché qui non vi è la minima traccia di quella rotazione dei *fasces* di cui parlano le altre fonti (compreso Dione/Zonara). Siamo insomma ben lontani dalle «données liviennes» cui, secondo J. Schamp (in DUBUISSON - SCHAMP 2006, dxix, dccvii-dccviii), la versione di Giovanni Lido corrisponderebbe.

⁵⁴ Diversamente POMA 1984, 219 n. 18 sostiene che la versione di Zonara «ci riporta, attraverso Cassio Dione, alla tradizione liviana»: ma la sua citazione di Zonar. 7, 18, 2 si interrompe subito prima dell'espressione στρατηγούς αυτοκράτορας.

⁵⁵ Il tentativo di CORBINO 1999 di conciliare la versione diodorea con quella delle altre fonti non mi sembra persuasivo.

⁵⁶ Cfr. BICKERMAN 1969, 408; UNGERN-STERNBERG 2005, 79-80.

⁵⁷ Notevole al riguardo l'eloquente giudizio di J. Bayet sul terzo libro di Livio (in BAYET - BAILLET 1943, 125): «Ainsi, le livre III de Tite-Live présente-t-il au lecteur une suite d'essais constitutionnels, de tendances claires, mais de développement inégal et d'expression flottante. La lucidité de notre auteur est à retardement; et ni une information meilleure ni une conception plus claire ne le conduisent à reprendre le récit antérieur pour le perfectionner».



gerarchici tra i decemviri nel 451 erano diversi *de iure* da quelli tra i decemviri del 450. Come ha scritto giustamente Christopher Smith, almeno sui dettagli “giuridici” della vicenda decemvirale una verità acclarata semplicemente non esisteva: «Had we all the ancient sources, we would almost certainly find them frequently irreconcilable, implying that there was no single “truth” for us to hope to attain»⁵⁸.

Gianpaolo Urso
Dipartimento di Studi Umanistici
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)
gurso@unisa.it
on line dal 26.11.2022

Bibliografia

- ASSENMAKER 2012
P. Assenmaker, *Nouvelles perspectives sur le titre d'imperator et l'appellatio imperatoria sous la République*, «RBPh» 90 (2012), 111-142.
- BAYET - BAILLET 1943
J. Bayet - G. Baillet, *Tite-Live. Histoire romaine*, III, Paris 1943.
- BEARZOT 1988
C. Bearzot, *Strategia autocratica e aspirazioni tiranniche. Il caso di Alcibiade*, «Prometheus» 14 (1988), 39-57.
- BICKERMAN 1969
E. Bickerman, *Some Reflections on Early Roman History*, «RFIC» 97 (1969), 393-408.
- BLECKMANN 2002
B. Bleckmann, *Die römische Nobilität im Ersten Punischen Krieg. Untersuchungen zur aristokratischen Konkurrenz in der Republik*, Berlin 2002.
- BOISSEVAIN 1895
U.P. Boissevain, *Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarum quae supersunt*, I, Berlin 1895.
- CARY 1914
E. Cary, *Dio's Roman History*, I, Cambridge MA - London 1914.
- CHRISTOL 2016
M. Christol, *Marius Maximus, Cassius Dion et Ulpian : destins croisés et débats politiques*, in V. Fromentin - E. Bertrand - M. Coltelloni-Trannoy - M. Molin - G. Urso (Édd.), *Cassius Dion : nouvelles lectures*, II, Bordeaux 2016, 447-467.
- CORBINO 1999
A. Corbino, *Le leggi delle XII tavole e Diod. Sic. 12.26.1*, in *Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa*, II, Napoli 1999, 1725-1730.

⁵⁸ SMITH 2017, 229.



COUDRY 2016

M. Coudry, *Institutions et procédures politiques de la République romaine : les choix lexicaux de Cassius Dion*, in V. Fromentin - E. Bertrand - M. Coltelloni-Trannoy - M. Molin - G. Urso (Édd.), *Cassius Dion : nouvelles lectures*, II, Bordeaux 2016, 485-518.

DINDORF 1868-1869

L. Dindorfius, *Ioannis Zonarae Epitome Historiarum*, I-II, Leipzig 1868-1869.

DROGULA 2007

F.K. Drogula, *Imperium, potestas, and the pomerium in the Roman Republic*, «Historia» 56 (2007), 419-452.

DUBUISSON 1991

M. Dubuisson, *Jean le Lydien et les formes du pouvoir personnel à Rome*, «CCG» 2 (1991), 55-72.

DUBUISSON - SCHAMP 2006

M. Dubuisson - J. Schamp, *Jean le Lydien. Des magistratures de l'État romain*, I.2, Paris 2006.

FORNARA 1971

C. Fornara, *The Athenian Board of Generals from 501 to 404*, Wiesbaden 1971.

FREYBURGER-GALLAND 1997

M.-L. Freyburger-Galland, *Aspects du vocabolaire politique et institutionnel de Dion Cassius*, Paris 1997.

GOMME 1945

A.W. Gomme, *A Historical Commentary on Thucydides*, I, Oxford 1945.

GOMME - ANDREWES - DOVER 1970

A.W. Gomme - A. Andrewes - K.J. Dover, *A Historical Commentary on Thucydides*, IV, Oxford 1970.

HIGNETT 1952

C. Hignett, *A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century B.C.*, Oxford 1952.

HINARD 1999

F. Hinard, *Dion Cassius et l'abdication de Sylla*, «REA» 101 (1999), 427-432.

HINARD 2005

F. Hinard, *Dion Cassius et les institutions de la République romaine*, in L. Troiani - G. Zecchini (a cura di), *La cultura storica nei primi due secoli dell'impero romano (Milano, 3-5 giugno 2004)*, Roma 2005, 261-281.

HUFFMAN 2005

C.A. Huffman, *Archytas of Tarentum. Pythagorean, Philosopher and Mathematician King*, Cambridge 2005.

LETTA 2021

C. Letta, *La presunta collegialità diseguale della magistratura suprema romana e del decemvirato in Cassio Dione*, «Hormos» 13 (2021), 92-103.

LIBOUREL 1968

J.M. Libourel, *Dio Cassius on the Early Roman Republic*, diss. univ. California 1968.

LUPPINO MANES - MARCONE 1996

E. Luppino Manes - A. Marcone, *Plutarco. Vite parallele. Agesilao. Pompeo*, Milano 1996.

MAAS 1992

M. Maas, *John Lydus and the Roman Past. Antiquarianism and Politics in the Age of Justinian*, London 1992.



MAZZA 2009

M. Mazza, *Giovanni Lido*, De magistratibus: sull'interpretazione delle magistrature romane nella tarda antichità, in Id., *Tra Roma e Costantinopoli. Ellenismo, Oriente, Cristianesimo nella Tarda Antichità. Saggi scelti*, Catania 2009, 268-299.

MECELLA 2019

L. Mecella, *Il paradigma repubblicano nell'Epitome historiarum di Giovanni Zonara: la (ri)scoperta delle prime decadi di Cassio Dione in età commena*, «MEG» 19 (2019), 151-172.

MILLAR 2005

F. Millar, *Rome in Greek Culture: Cassius Dio and Ulpian*, in L. Troiani - G. Zecchini (a cura di), *La cultura storica nei primi due secoli dell'impero romano (Milano, 3-5 giugno 2004)*, Roma 2005, 17-40.

MOMMSEN 1887

T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II.1, Leipzig 1887³.

NICOLET 1988

C. Nicolet, *Dictateurs romains, στρατηγοὶ ἀποκράτορες grecs et généraux carthaginois*, in F. Hinard (Éd.), *Dictatures, Actes de la Table ronde* (Paris, 27-28 février 1984), Paris 1988, 27-47.

PINDER 1844

M. Pinder, *Ioannis Zonarae Annales*, II, Bonn.

PLÁCIDO SUÁREZ 2004

D. Plácido Suárez, *Dion Casio. Historia romana. Libros I-XXXV (fragmentos)*, Madrid 2004.

POMA 1984

G. Poma, *Tra legislatori e tiranni. Problemi storici e storiografici sull'età delle XII tavole*, Bologna 1984.

ROBERTO 2018

U. Roberto, *Giovanni Lido sul consolato. Libertà, sophrosyne e riflessione storico-politica a Costantinopoli (metà VI – inizio VII secolo)*, «Lexis» 36 (2018), 384-404.

SCHWARTZ 1899

E. Schwartz, *Cassius*, 40, in *RE*, III.2 (1899), 1684-1722.

SIMONS 2009

B. Simons, *Cassius Dio und die römische Republik. Untersuchungen zum Bild des römischen Gemeinwesens in den Büchern 3-35 der Πρωμαϊκά*, Berlin 2009.

SMITH 2012

C. Smith, *The Origins of the Tribune of the Plebs*, «Antichthon» 46 (2012), 101-125.

SMITH 2017

C. Smith, *The Fifth-Century Crisis*, «Antichthon» 51 (2017), 227-250.

STROPPIA - URSO 2022

A. Stroppa - G. Urso, *Cassio Dione. Storia romana*, X, Milano 2022.

TÄUBLER 1921

E. Täubler, *Untersuchungen zur Geschichte des Decemvirats und der Zwölftafeln*, Berlin 1921.

UNGERN-STERNBERG 2005

J. von Ungern-Sternberg, *The Formation of the "Annalistic Tradition": The Example of the Decemvirate*, in K.A. Raaflaub (Ed.), *Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the Orders*, Malden 2005, 75-97.

URSO 2005

G. Urso, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia romana*, Milano 2005.



URSO 2011

G. Urso, *The Origin of the Consulship in Cassius Dio's Roman History*, in H. Beck - A. Duplá - M. Jehne - F. Pina Polo (Eds.), *Consuls and res publica. Holding High Office in the Roman Republic*, Cambridge 2011, 41-60.

URSO 2016

G. Urso, *Cassius Dion témoin de traditions disparues : les premiers siècles de la République*, in V. Fromentin - E. Bertrand - M. Coltelloni-Trannoy - M. Molin - G. Urso (Éds.), *Cassius Dion : nouvelles lectures*, I, Bordeaux 2016, 143-158.

URSO 2019

G. Urso, *Catilina. Le faux populiste*, Bordeaux 2019.

URSO 2020

G. Urso, "Ritorno alla monarchia", *tra Cesare e Augusto: le origini del principato in Cassio Dione*, in C. Burden-Stevens - A. Pistellato (a cura di), *Cassius Dio and the Principate*, Venezia 2020, 19-36.

VEH 1985

O. Veh, *Cassius Dio. Römische Geschichte*, I, München 1985.

VERVAET 2014

F.J. Vervaet, *The High Command in the Roman Republic. The Principle of the summum imperium auspiciumque from 509 to 19 BCE*, Stuttgart 2014.

VRIND 1923

G. Vrind, *De Cassii Dionis vocabulis quae ad ius publicum pertinent*, Hagrae Comitibus 1923.



Abstract

Questo articolo riprende in esame la testimonianza di Cassio Dione sul decemvirato del 451-450 a.C., trasmessaci nell'*Epitome historiarum* di Zonara, analizzando l'*usus scribendi* dei due autori, il significato di στρατηγὸς αὐτοκράτωρ, l'accezione di αὐτοκράτωρ in Dionigi d'Alicarnasso e le versioni parallele di Diodoro, Pomponio e Giovanni Lido. Ne risulta che per Dione il primo collegio decemvirale fu caratterizzato da un rapporto gerarchico tra i suoi membri: il superamento di questa gerarchia nel secondo collegio fu il preludio all'instaurazione della repubblica "consolare", che iniziò nel 449.

Parole chiave: Cassio Dione, Zonara, Decemvirato (451 a.C.), Pretori, Collegialità diseguale

This paper re-examines the testimony of Cassius Dio on the Decemvirate of 451-450, transmitted to us via Zonaras' *Epitome historiarum*, by analysing the *usus scribendi* of the two authors, the meaning of στρατηγὸς αὐτοκράτωρ, the sense of αὐτοκράτωρ in Dionysius of Halicarnassus, and the parallel versions of Diodorus, Pomponius and John Lydus. This analysis indicates that for Dio the first decemviral college was characterized by a hierarchical relationship among its members: the overcoming of this hierarchy in the second college was the prelude to the establishment of the "consular" Republic, which began in 449.

Key words: Cassius Dio, Zonaras, Decemvirate (451 BC), *Praetores*, Inequal collegiality